

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA s.r.l.

SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione

È costituita la società cooperativa a responsabilità limitata «SOCIETÀ COOPERATIVA L'ARCA - ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - STUDI e RICERCHE CULTURALI - PRESTAZIONE e SVILUPPO DI OPERE DIDATTICHE, EDITORIALI - Società cooperativa a r.l.». Siglabile : “Cooperativa sociale L'ARCA a.r.l.”

ART. 2 - Sede

La sede legale della cooperativa è in Torino, in Via Magenta 29.

Con delibera dell'assemblea, assunta in conformità alla legge ed al presente statuto, potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali e punti di rappresentanza; con determinazione delle specifiche attribuzioni, anche in altre località del territorio nazionale.

L'indirizzo della sede sociale potrà essere trasferito con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

ART. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemila e quarantasei, salvo proroghe o scioglimento anticipato. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti. È fatto divieto di trasformare la cooperativa in società ordinaria, anche se la trasformazione fosse deliberata dalla unanimità dei soci.

ART. 4 - Scopi e Oggetto

La Cooperativa nasce e svolge la sua opera alla luce dei principi che regolano la nostra società civile nazionale e secondo l'ispirazione cattolica che le è propria. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8/11/1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a ciò la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per terzi, avvalendosi dell'opera retribuita esclusivamente di soci lavoratori/prestatori, come anche di quella gratuita degli altri soci:

- attività educative per i giovani
- attività di formazione per i disoccupati e i lavoratori per riqualificarne la professionalità e per favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro
- attività di informazione e formazione attraverso la scuola
- attività di informazione e formazione socio-assistenziale per prevenire e soccorrere le esigenze della società cittadina
- attività comunque legate all'accoglienza ed allo sviluppo di quel clima umano così necessario nella società contemporanea
- iniziative culturali (organizzando e gestendo qualsiasi forma o promozione di manifestazione culturale, umanistica, scientifica e artistica)
- iniziative che stimolino e aiutino nello studio (organizzando e gestendo corsi di perfezionamento, di specializzazione e di qualificazione, promuovendo con borse di studio opere e attività generali e specifiche per la formazione e l'educazione dei giovani sul piano didattico, pedagogico e politico)
- iniziative editoriali (provvedendo alla concezione, alla pubblicazione e alla diffusione di materiale didattico, informativo, ricreativo, prendendo altresì ogni altra iniziativa atta a favorire la stampa e la diffusione della cultura)

- iniziative sociali (per la prevenzione sul territorio della devianza come della difficoltà di tante famiglie, ma anche organizzando viaggi culturali e intraprendendo attività turistico-sportive intese quali componenti importanti nella formazione)

L'elencazione degli scopi sociali non è precettiva e pertanto la cooperativa potrà proporsi, nei limiti sempre della mutualità, qualsiasi finalità nell'ambito degli interessi più autentici della società cittadina e dei soci partecipanti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti e il credito;
- c) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni;
- d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92;
- e) istituire, nel caso, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e con l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3/3/94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

SOCI

REQUISITI E QUALITÀ - AMMISSIONE - ADEMPIMENTO - OBBLIGHI

RECESSO - ESCLUSIONE - DECESSO - RIMBORSO QUOTE

ART. 5 Requisiti e qualità

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci: le persone fisiche maggiorenni, di ambo i sessi, aventi piena capacità di agire, che esercitino professioni, arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per le loro effettive capacità di lavoro attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenze dirette, anche a mezzo di interposta persona, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

Su espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è consentito ai soci, momentaneamente non impegnati in modo completo nell'attività sociale, di esercitare attività lavorativa con altre cooperative o di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che esplicano attività identiche o affini a quella della Cooperativa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (fatta eccezione per incarichi di lavoro temporaneo o volontario, l'attività lavorativa è pertinenza dei soci prestatori)
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa e che resteranno soci fino a quando fruiranno delle attività della Cooperativa con la possibilità di passare ad altra categoria di soci
- o) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente
- d) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale. Soci sovventori possono essere anche persone giuridiche e, inoltre,

e) soci onorari - quelle persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa. e, inoltre, quei soci che potrebbero recedere per raggiungimento del limite di età pensionabile o che si vengano a trovare in condizioni di sopravvenuta inabilità.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 6 - Ammissione

Chi intende essere ammesso socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta dalla quale risultino:

- gli elementi individuativi anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza);

- l'effettiva qualità professionale e la competenza specifica in relazione ai requisiti previsti per l'ammissione dallo statuto e dal regolamento interno;

- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta

- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi

- l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere

- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

La domanda di socio sovventore, sia persona fisica che giuridica, dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa.

ART. 7 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) almeno il 50% dell'importo entro 15 giorni dall'ammissione;

b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C. d. A.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo riserva ordinaria.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota e sono ammessi previa delibera dell'Assemblea.

ART. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto nella sua ispirazione originaria, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualifica di socio;

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

ART. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche

Il recesso è consentito a termini di legge. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa. Il recesso del socio fruitore, del socio sovventore e di quello volontario non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo, per il socio sovventore, il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

ART. 10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) per una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Società;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando l'esclusione non opera di diritto, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sulla esclusione, che, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. del presente statuto.

ART. 11 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

ART. 12 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio deceduto.-

PATRIMONIO - CESSIONE - ESERCIZI - BILANCI

ART. 13 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a L. 100.000 né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 1 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

ART. 14 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute: sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

ART. 15 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Agosto di ogni anno.

ART. 16 - bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario: da compilarli entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico.

L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti che l'art. 11 del DPP. 601/73 stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie (lo stipendio massimo non può superare del 20% lo stipendio attribuito in quel settore).

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva legale,
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;
- d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;
- e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto (d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

- 1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui alla lettera (a) previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera (b)

2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE

ART. 17 - organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio sindacale.

A) ASSEMBLEA

ART. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea ordinaria e straordinaria: è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L'Assemblea controlla annualmente che la vita della Cooperativa si svolga secondo la sua ispirazione cattolica che le è propria.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni Socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopraindicate almeno 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione (quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima).

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione, da tenersi tra il secondo ed il decimo giorno dalla prima convocazione, per deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

In ogni caso è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci per deliberare concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e la fusione della società e lo scioglimento anticipato.

ART. 19 - assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinarne l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all' art . 12 legge 127/71;

f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea dei soci può sfiduciare il Consiglio di Amministrazione - per gravi motivi accertati e per preservare i motivi ispiratori della Cooperativa - e provvedere alla elezione di un altro Consiglio anche quando non sia trascorso il periodo legale della sua investitura.

ART. 20 - assemblea straordinaria

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 21 - svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio prestatore, sovventore, fruitore o volontario, ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. Anche il socio onorario ha diritto ad un solo voto.

ART. 22 - Assemblea: rinvio

I soci, che rappresentino almeno il terzo dei soci, possono per non più di una volta per lo stesso oggetto, richiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre tre giorni, quando dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti da trattare.

ART. 23 - Assemblea: presidenza

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice Presidente, e, infine, in caso di impedimento di entrambi, da un socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea sceglie, ove occorrono, due scrutatori e nomina il segretario, che può essere anche persona estranea e che deve essere un notaio nelle assemblee straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare a verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto un rappresentante della Confederazione delle Cooperative Italiane, o dei suoi organismi periferici.

ART. 24 - Assemblee: diritto di intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto al voto, i soci (prestatori, fruitori, volontari, sovventori ed onorari), che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, i quali hanno facoltà di farsi rappresentare, con delibera scritta, da conservarsi agli atti sociali, da un altro socio, che non sia amministratore, con espresso divieto di cumulo di oltre una delega.

Il diritto di voto, comunque, non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui abbia interessi in conflitto, e dagli amministratori nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità con le conseguenze, in difetto, di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2373 C.C.

ART. 25 - Assemblea: forme di votazione e validità delle votazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Per le votazioni si procederà o con il sistema dell'appello nominale o per alzata e seduta o per divisione.

Per l'elezione delle cariche sociali, e per ogni altra deliberazione concernente persone si procederà a scrutinio segreto.

ART. 26 - Assemblea: invalidità e procedimento d'impugnazione

Per l'invalidità, il procedimento d'impugnazione e la nullità delle deliberazioni per impossibilità o illiceità dell'oggetto si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 2377, 2378 e 2379 C.C.

B) ART. 27 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Tutti i soci possono essere eletti amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci prestatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è organo tecnico investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione di quelle che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservate alla competenza degli altri organi.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Cooperativa.

ART. 28 - Consiglio di Amministrazione: durata, rappresentanza, responsabilità

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; egli è autorizzato a riscuotere, anche da pubbliche amministrazioni, somme di denaro, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone quietanza liberatoria. In caso di impedimento, egli può delegare le sue attribuzioni.

Gli amministratori, che sono dispensati dal prestare cauzione, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, godono dei poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 2384 C.C. e sono soggetti alle responsabilità previste dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 C.C., devono osservare le disposizioni in materia di concorrenza e hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

ART. 29 - Consiglio di Amministrazione: cessazione, sostituzione

Gli amministratori possono rinunciare, cessare, essere revocati ed essere sostituiti con le modalità previste dagli articoli 2383, 2385, 2388 C.C.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri mediante convocazione di un'Assemblea ordinaria della Cooperativa. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto, e si dovrà provvedere sollecitamente a nuova elezione, quando esso abbia perso oltre la metà dei consiglieri o sia stato sfiduciato dall'Assemblea.

ART. 30 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

La convocazione, a cura del presidente a norma di legge, nonché su sua determinazione o su richiesta di almeno due consiglieri, è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno il giorno precedente la riunione.

ART. 31 - Consiglio di Amministrazione: adunanza

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 32 - Consiglio di Amministrazione: votazioni, deliberazioni, verbali

Le votazioni sono di norma palesi; sono invece segrete o su richiesta di almeno un consigliere o quando concernano persone e, comunque, il voto non può mai essere espresso per rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti, prevale il voto del presidente nelle votazioni palesi, mentre si ha riezione della proposta nelle votazioni segrete.

Delle deliberazioni deve redigersi verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario, che può essere persona anche estranea alla Cooperativa purché di fiducia.

ART. 33 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

A titolo esemplificativo spetta al Consiglio di Amministrazione:

- convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- redigere il bilancio e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- compilare i regolamenti previsti dallo statuto e che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- determinare gli indirizzi della Cooperativa alla luce della volontà dell'Assemblea e nel rispetto del presente statuto;
- deliberare la stipulazione di atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- deliberare e attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione idonei all'attività relativa agli scopi sociali;
- deliberare e concedere avalli, fidejussioni, accordare impegni e ipoteche, consentire trascrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni e annotazioni di vincolo svincolo, traslazioni, rinunce, ecc. e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;
- conferire procure generali o speciali, affidare incarichi o consulenze professionali, tecnico amministrative, transigere e compromettere per arbitro;
- assumere e licenziare personale a tempo determinato, a qualsiasi livello: fissandone gli emolumenti in base a quanto stabilito nell'Assemblea ordinaria di ciascun anno dai soci;
- deliberare sull'ammissione, recesso, decadenza, esclusione dei soci;
- determinare, sentito il parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- deliberare l'adesione e la partecipazione della Cooperativa ad altre società, ad organi consortili o federali, assumere interessenze e partecipazioni secondo quanto sopra enunciato dal presente statuto.

ART. 34 - Collegio sindacale composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2399 C.C., eletti anche fra non soci dall'assemblea che nomina pure il presidente del collegio.

I sindaci durano in carica tre anni, non percepiscono compensi e sono rieleggibili; sono soggetti a tutte le responsabilità previste dagli articoli 2404, 2405, 2407 C.C.

I sindaci possono rinunciare, decadere, essere revocati e sostituiti con le modalità previste dall'articolo 2401 C.C.

Per le riunioni e le deliberazioni del collegio sindacale, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 2404 C.C.

ART. 34 - Collegio sindacale: attribuzioni

Spetta al collegio sindacale:

- vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, controllare l'amministrazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture contabili obbligatori;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee sociali;
- espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 2408 C.C. e in caso di denunce da parte del socio di fatti censurabili al collegio;
- giudicare in forma inappellabile, senza formale procedura e con equità, sulle questioni, che insorgessero tra soci e soci e fra questi e gli amministratori fungendo da collegio di probiviri e anche da collegio arbitrale; a tal fine i soci, con clausola compromissoria, si obbligano di rimettere alla decisione arbitrale del collegio sindacale la soluzione delle controversie che insorgessero in materia di cessazione del rapporto sociale e su tutte quelle che possono formare oggetto di compromesso che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione dello statuto e dei regolamenti;
- provvedere collegialmente o individualmente e in qualsiasi momento a ispezioni, controlli e accertamenti con l'obbligo di far risultare a verbale gli elementi accertati;

- assolvere a tutte le funzioni e attribuzioni affidategli dalla legge.

il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi e le sue deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

GESTIONE

ART. 35 - Titolarità dei rapporti sociali

Nell'ambito della Cooperativa tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

La Cooperativa assume in proprio la titolarità di qualsiasi rapporto inerente all'attività tendente al miglior ottenimento degli scopi sociali.

Per la direzione di incarichi affidati alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla designazione di un socio responsabile, attenendosi, preferibilmente, al desiderio o alla volontà del committente.

Il socio responsabile, che dovrà predisporre, organizzare, elaborare e definire l'incarico avvalendosi dell'organizzazione della Cooperativa dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione, a semplice richiesta, tutti gli elementi utili e sufficienti a consentire una valutazione circa la diligenza nella conduzione dell'incombenza affidatagli.

Il socio, che intenda accettare a titolo personale un incarico che il committente non voglia conferire alla Cooperativa, dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e ottenerne l'autorizzazione.

ART. 36 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento societario il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, nonché i criteri con cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive delle attività della Cooperativa.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai soci.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 37 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Cooperativa, purché per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo in comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Torino, anche su richiesta di una sola parte.

Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

ART. 38 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale e con la propria opera svolge un'azione efficace verso la città, secondo gli scopi della Cooperativa. Egli stabilisce, dunque, con la Cooperativa un rapporto privilegiato in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e di conduzione, partecipa all'elaborazione dei programmi ed alle decisioni inerenti le scelte fondamentali e le strategie di sviluppo, nonché alla realizzazione dei processi produttivi e partecipa responsabilmente al rischio di un lavoro indipendente, ai risultati economici e alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro e la propria professionalità al servizio degli scopi sociali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto a posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo della Cooperativa ed ai risultati economici della gestione, si configura come lavoratore associato e lo statuto assume valore di patto societario.

I soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati. Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

ART. 39 - trattamento economico dei soci

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea ai sensi del precedente art.

ART. 40 - scioglimento della società

In caso di scioglimento, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione, nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92.

Si fa, inoltre, espresso richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 2448 e seguenti C.C.

ART. 41 - requisiti mutualistici art. 26 dlcs 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto.

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali o comunque superiori al limite consentito dalle vigenti leggi, ragguagliati al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- c) destinazione, in caso di scioglimento della Cooperativa, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92.

ART. 42 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili e non potranno essere oggetto di modifica alcuna a livello statutario, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.